

**TRIBUNALE PER I MINORENNI DELL'EMILIA ROMAGNA
IN BOLOGNA**

Il Tribunale riunito in Camera di consiglio in persona dei signori:

Dott. Giuseppe Spadaro	Presidente
Dott. ssa Carmela Italiano	Giudice rel.
Dott.ssa Antonella Allegrini	Giudice On.
Dott. Daniele Stumpo	Giudice On.

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento n. 181/19 vol. relativo alla minore [REDACTED] nata in Bielorussia il 18.08.2003, figlia di [REDACTED] e [REDACTED]

rilevato che:

- con ricorso del 10.6.2019 [REDACTED] nato a [REDACTED] il 19.05.1970 e [REDACTED] nata a [REDACTED] il 24.06.1963, rappresentati e difesi dall'Avv. Marco Minocari e Michela Casale, chiedevano l'apertura di tutela in favore della minore [REDACTED] nata in [REDACTED] (Bielorussia) in data 18.08.2003 e di essere nominati tutori o, in via subordinata, di essere nominati rispettivamente tutori e protutori della predetta minore;
- assumevano di aver ospitato la ragazzina presso la loro abitazione dal 2011 al 2018 per 120 giorni all'anno e che dal 17.9.2018 la minore si era trasferita stabilmente presso la loro residenza al fine di intraprendere in Italia un percorso di studi, con contestuale rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di studio; in data 4.9.2018 i genitori biologici, residenti in Bielorussia, prestavano il loro assenso al progetto di accoglienza da parte dei ricorrenti della loro figlia, con atto notarile pubblico;
- in diritto, sottolineavano che il caso in esame era riconducibile alla fattispecie prevista e disciplinata dall'art.2 L.n.47/2017 e che si trattava di minore straniera non accompagnata, in quanto priva di assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lei legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano;
- con ordinanza del 13.5.2019 il Giudice Tutelare del Tribunale Ordinario di Bologna rilevava la propria incompetenza per materia e disponeva la trasmissione degli atti al competente Tribunale per i Minorenni dell'Emilia Romagna in Bologna;

sentite le parti e la minore all'udienza del 22.10.2019 e acquisite informazioni mediante l'indagine psicosociale delegata al Servizio Sociale, l'esame dei documenti e delle dichiarazioni rese dalle parti;

sentita la relazione del giudice designato;

ritenuto, a livello generale ed astratto, che la competenza del Tribunale per i Minorenni all'apertura della tutela e alla nomina del tutore di cui all'art. 19 comma 5 del D.lgs 18.8.2015 n. 142 attiene alla situazione dei c.d. minori stranieri non accompagnati;

osservato in via preliminare che:

- come chiarito anche recentemente dalla Corte di Cassazione, VI Sezione Civile, con ordinanza 5 marzo -3 aprile 2019 n.9199, "la definizione di minore straniero "non accompagnato" è contenuta nella citata L. n. 47 del 2017, art. 2: è tale il minore "privo di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano", dove l'uso della congiuntiva "e" indica la necessaria concorrenza di entrambe le condizioni: la prima, relativa al profilo dell'assistenza materiale, intesa come assenza di soggetti che abbiano la cura, la custodia e assicurino il benessere del minore; la seconda, relativa al profilo della rappresentanza legale, intesa come assenza di soggetti che rappresentino il minore e per questo siano formalmente responsabili. Militano in questa direzione le indicazioni provenienti dalla Dir. 2013/33/UE, la quale pone l'accento sulla necessità che il minore straniero sia "accompagnato da un adulto che ne sia responsabile per legge o per prassi dello Stato membro interessato, fino a quando non sia effettivamente affidato a un tale adulto" (art. 2, lett. e) e abbia un "rappresentante", il quale dev'essere una persona che possa assisterlo e rappresentarlo "nelle procedure previste dalla presente direttiva, allo scopo di garantirne l'interesse superiore del minore ed esercitare la capacità di agire per suo conto, ove necessario" (art. 2, lett. j) (v. anche Dir. 2011/95/UE, art. 2, lett 1); la citata Dir. 2013/33, art. 24, prevede che gli Stati membri assicurino al minore "un rappresentante (che) rappresenti e assista il minore (...) per consentirgli di godere dei diritti e assolvere agli obblighi previsti dalla presente direttiva" e lo informino della nomina del rappresentante (v. anche Dir. 2011/95 cit., art. 31). I due profili considerati, dell'assistenza e della rappresentanza legale nel territorio nazionale, sono inscindibilmente connessi e conferiscono al minore straniero lo status di "accompagnato" che consente di delineare, a contrario, quello di minore "non accompagnato", ai fini dell'applicazione degli istituti di tutela apprestati dall'ordinamento e della presentazione della domanda di protezione internazionale. In particolare, la rappresentanza è quella "legale", cioè prevista "in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano", il quale la conferisce ai soli genitori, ai quali non è consentito di delegarla in forma privatistica ad altri soggetti, neppure a prossimi parenti, qual è il fratello, mentre è consentita la partecipazione di costoro (genitori, parenti e affini) nel procedimento giurisdizionale previsto per la nomina del tutore (art. 348 c.c.)";

- diversamente, per "minore straniero non accompagnato accolto temporaneamente nel territorio dello Stato" o "minore accolto", s'intende il minore non avente cittadinanza italiana o di altri Stati dell'Unione europea, di età superiore a sei anni, entrato in Italia nell'ambito di programmi solidaristici di accoglienza temporanea promossi da enti, associazioni o famiglie, ancorché il minore stesso o il gruppo di cui fa parte sia seguito da uno o più adulti con funzioni generiche di sostegno, di guida e di accompagnamento; tale fattispecie è prevista dall'art. 33, commi 2 e 3 bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e disciplinata dal Decreto del Presidente del Consiglio Dei Ministri n. 535 del 9 dicembre 1999 "Regolamento concernente i compiti del Comitato per i minori stranieri (oggi Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali), a norma dell'articolo dall'art. 33, commi 2 e 3 bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che all'art.1 comma 3 definisce la predetta nozione di "minore accolto" e all'art.2 conferisce alla Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali i seguenti compiti, al fine prioritario di tutelare i diritti dei minori presenti non accompagnati e dei minori accolti, in conformità alle previsioni della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176, "a) vigilare sulle modalità di soggiorno dei minori; b) cooperare e raccordarsi con le amministrazioni interessate; c) deliberare, ai sensi

dell'articolo 8, previa adeguata valutazione, secondo criteri predeterminati, in ordine alle richieste provenienti da enti, associazioni o famiglie italiane, per l'ingresso di minori accolti nell'ambito di programmi solidaristici di accoglienza temporanea, nonché per l'affidamento temporaneo e per il rimpatrio dei medesimi; d) provvedere alla istituzione e alla tenuta dell'elenco dei minori accolti nell'ambito delle iniziative di cui alla lettera c); e) accertare lo status del minore non accompagnato ai sensi dell'articolo 1, comma 2, sulla base delle informazioni di cui all'articolo 5; f) svolgere compiti di impulso e di ricerca al fine di promuovere l'individuazione dei familiari dei minori presenti non accompagnati, anche nei loro Paesi di origine o in Paesi terzi, avvalendosi a tal fine della collaborazione delle competenti amministrazioni pubbliche e di idonei organismi nazionali ed internazionali, e può proporre al Dipartimento per gli affari sociali di stipulare apposite convenzioni con gli organismi predetti; g) in base alle informazioni ottenute, può adottare, ai fini di protezione e di garanzia del diritto all'unità familiare di cui all'articolo 1, comma 4, il provvedimento di cui all'articolo 7, di rimpatrio assistito dei minori presenti non accompagnati; h) definire criteri predeterminati di valutazione delle richieste per l'ingresso di minori accolti di cui al comma 2, lettera c); i) provvedere al censimento dei minori presenti non accompagnati, secondo le modalità previste dall'articolo 5”;

considerato che, dalle dichiarazioni rese dalle parti e dalla minore in udienza, nonché dai documenti prodotti e dall'indagine psicosociale, è emerso che:

- la minore è stata accolta in Italia dalla coppia ricorrente nell'ambito dei progetti di risanamento regolati dagli accordi internazionali tra Italia e Bielorussia, dall'art.33 T.U. Immigrazione e dal sopra citato Regolamento n.535 del 9 dicembre 1999;
- la sua permanenza non è stabile sul territorio italiano ma limitata al periodo di 120 giorni dal 2011 al 2018 e dal 17.9.2018 al percorso di studio che la minore sta svolgendo in Italia con il consenso dei propri genitori che vivono in Bielorussia;

ritenuto, in applicazione dei principi normativi sopra esposti alla fattispecie in esame, che il caso in esame non possa essere ricondotto alla fattispecie prevista dalla L. n. 47 del 2017, non trattandosi di minore straniero non accompagnato, ma di minore che non ha permanenza stabile sul territorio ed accolto nel territorio italiano ai sensi dell'art.33 T.U. Immigrazione e Regolamento n.535 del 9 dicembre 1999, che tra l'altro prevede all'art.6 a favore dei “minori accolti”, quale la giovane in esame, che “al minore non accompagnato sono garantiti i diritti relativi al soggiorno temporaneo, alle cure sanitarie, all'avviamento scolastico e alle altre provvidenze disposte dalla legislazione vigente” e all'art.8 la specifica procedura che i proponenti pubblici e privati devono espletare per la realizzazione delle iniziative di accoglienza di cui all'art.2 comma 2 lett.c) dello stesso regolamento nonché per l'eventuale estensione della durata della permanenza in Italia del minore;

ritenuto, sulla scorta delle considerazioni che precedono, che il ricorso non sia ammissibile;

P.Q.M.

Visto l'art.336 c.c.,

DICHIARA


l'inammissibilità del ricorso.

Manda alla cancelleria per la comunicazione al P.M. e ai ricorrenti presso il loro difensore di fiducia.

Così deciso in Bologna il 5.12.2019

Il Giudice estensore

Dott.ssa Carmela Italiano



Il Presidente
Dott. Giuseppe Spadaro

Depositato in

oggi, 12 DIC. 2019

3

